CAMERA DEI DEPUTATI N. 3423

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1957 (*Stampato n. 2199*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

—

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1957

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, numero 632, nella misura di lire 4.200.000.000, è elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8 miliardi e 900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

ART. 2.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000.

ART. 3.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

ART. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.